



Camera dei deputati
XIX LEGISLATURA
Servizio Rapporti Internazionali



ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

26 maggio 2026

n. 17

Newsletter sulle attività delle Assemblee parlamentari internazionali Consiglio d'Europa

LA RIUNIONE DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI DEI PAESI DEL CdE...1

LA RIUNIONE DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI DEI PAESI DEL CdE

Il **14 e 15 maggio 2026** i **Ministri degli esteri** dei Paesi del Consiglio d'Europa si sono riuniti a **Chişinău** (Moldavia) per la **135ª sessione annuale del Comitato dei Ministri**. All'ordine del giorno della Sessione alcune questioni prioritarie, tra cui la **guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina** – con particolare riguardo alle responsabilità e alla ricostruzione postbellica – e **l'azione del Consiglio d'Europa in materia di migrazione**.

Tra i risultati della Conferenza, si segnala l'adozione di una **Dichiarazione politica** che chiarisce la posizione dei Paesi del Consiglio d'Europa in merito al **sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, al **ruolo degli Stati nell'attuazione della Convenzione** ed al **rapporto tra gli Stati e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo**.

La riflessione che ha portato all'adozione della Dichiarazione prende spunto dalla lettera del **22 maggio 2025**, promossa da **Italia e Danimarca** e sottoscritta da **nove Presidenti e Primi Ministri di altrettanti Paesi europei** (Italia, Danimarca, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia).

Con la lettera, si lanciava un **appello congiunto** per chiedere un **"dialogo nuovo e aperto" sull'interpretazione della CEDU** da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui applicazione dovrebbe essere aggiornata alla luce

LA DICHIARAZIONE DI CHIŞINĂU....2

delle **sfide che emergono in un mondo globalizzato**.

Successivamente, il **10 dicembre 2025** i **Ministri della Giustizia** dei Paesi del Consiglio d'Europa si sono riuniti a Strasburgo e, nell'ambito della **Conferenza informale**, è emersa la volontà di adottare una dichiarazione che riflettesse un **approccio europeo comune** in relazione all'attuazione e all'interpretazione della CEDU. La riunione è stata **convocata su iniziativa** del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, **Alain Berset**.

Nelle **conclusioni** adottate al termine della Conferenza informale, i **Ministri** hanno rinnovato il proprio **impegno a salvaguardare la CEDU** – anche attraverso il **rispetto dell'indipendenza, imparzialità e autorità della Corte** – ricordando che il **meccanismo di controllo** istituito dalla **Convenzione** ha **natura sussidiaria**, e le autorità nazionali godono di un **marginale di discrezionalità**, svolgendo così un ruolo primario nella tutela dei diritti umani a livello nazionale. Prendendo atto delle **sfide poste dalla migrazione irregolare**, il Comitato dei Ministri ha incaricato il **Comitato direttivo per i diritti umani** (CDDH) di preparare, entro il 22 marzo 2026, gli **elementi per una dichiarazione politica** da presentare alla 135ª Sessione annuale del Comitato dei Ministri di Chişinău del 14-15 maggio 2026.

Parallelamente alle Conclusioni della Conferenza informale, i **Ministri della Giustizia di 27 Paesi** membri del CdE hanno firmato, sempre il 10 dicembre, una **dichiarazione congiunta** con la quale si chiedeva al Consiglio d'Europa di **affrontare**

le sfide relative alla migrazione e alla sicurezza, realizzando un bilanciamento tra valori.

LA DICHIARAZIONE DI CHIȘINĂU

Facendo seguito al mandato ricevuto, il **Comitato direttivo per i diritti umani (CDDH)**, nel corso della sua **terza riunione straordinaria** (Strasburgo, 10-12 marzo 2026), ha redatto il [documento](#) da sottoporre alla Conferenza ministeriale.

La [Dichiarazione](#) adottata a Chișinău dai Ministri degli Affari esteri dei Paesi membri del Consiglio d'Europa è un documento politico con il quale gli **Stati membri esprimono una visione comune sul "sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo"** con particolare riferimento **ad alcune questioni specifiche relative alla migrazione**.

Secondo quanto riportato nella Dichiarazione, la **Convenzione europea è uno "strumento vivo"** e pertanto deve essere interpretato tenendo conto delle condizioni storico-sociali in cui si inserisce. Il **ruolo degli Stati nazionali** nell'applicare la **Convenzione** e, in particolare, nel garantire i diritti e le libertà dei migranti deve essere valutato alla luce delle trasformazioni in atto che investono il fenomeno migratorio.

Nel suo **preambolo**, la Dichiarazione ribadisce lo straordinario contributo fornito dalla Convenzione nel campo della **protezione e della promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto in Europa**. Si afferma inoltre che la Convenzione è improntata alla ricerca di un **giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo**. Sulla base del concetto di **responsabilità condivisa**, gli Stati nazionali, la Corte e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa **sono chiamati a garantire**, in maniera concertata, il **corretto funzionamento del sistema della Convenzione**.

Gli **Stati nazionali** hanno l'obbligo di **garantire ad ogni persona** sottoposta alla propria giurisdizione **i diritti e le libertà definiti nella Convenzione**. La **Corte funge da garante per le persone i cui diritti e libertà non sono tutelate a livello nazionale** e può occuparsi di un caso solo dopo che sono esauriti tutti i rimedi interni, in base al **principio di sussidiarietà**. È

importante poi che le **sentenze** della Corte siano **chiare e coerenti** e che promuovano la **certezza del diritto**, anche per permettere alle autorità nazionali di **applicare la Convenzione in maniera più precisa** e ai **ricorrenti di valutare in maniera più accurata** la fondatezza delle loro domande.

In base al suddetto principio di sussidiarietà, gli Stati nazionali godono di un **marginale di apprezzamento nell'attuazione della Convenzione**. Ciò consente il configurarsi di soluzioni diverse, ma egualmente legittime. Il margine di apprezzamento degli Stati nazionali trova i suoi confini nella giurisprudenza della Corte EDU, della quale devono tenere sempre conto.

Con riferimento alle questioni specifiche relative alla migrazione, nella Dichiarazione si sottolinea che attualmente **si registrano sfide significative** e complesse **in materia di migrazione** non prevedibili al momento della stesura della Convenzione e delle quali bisogna tenere conto. In tale contesto, una delle **problematiche principali** è rappresentata da quei casi in cui risulti **impossibile espellere o estradare un individuo condannato o accusato di un reato grave**. Gli Stati nazionali sono infatti chiamati a **definire quadri normativi che garantiscano l'applicazione** dei diritti previsti dalla Convenzione, compresi quelli stabiliti agli **articoli 3 e 8 della stessa**, ma al tempo stesso è loro dovere fondamentale quello di **garantire** a chiunque si trovi sotto la loro giurisdizione, il **diritto di vivere in pace, libertà e sicurezza**, in particolare **proteggendo la sicurezza pubblica e prevenendo disordini e criminalità**.

A tal proposito, la Dichiarazione fornisce alcuni indirizzi in merito all'**approccio interpretativo** da adottare in riferimento agli **articoli 3 ed 8 della Convenzione**, ai quali la Corte ha spesso fatto ricorso per limitare il potere degli Stati di procedere con l'espulsione o l'estradizione di persone straniere.

L'**articolo 3 della Convenzione**, che stabilisce il divieto di tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, **non ammette deroghe**, ma è necessario al contempo **individuare un livello minimo di gravità**. Un'**interpretazione estensiva** dell'articolo 3 della Convenzione potrebbe **dare infatti luogo a fenomeni di impunità**, permettendo a una persona di sfuggire alla giustizia.

Anche **l'articolo 8 della Convenzione**, relativo al **rispetto della vita privata e familiare, non ammette deroghe** da parte degli Stati, **se non per motivi di: sicurezza nazionale; vincoli di bilancio e finanziari; prevenzione di disordini o reati; tutela della salute pubblica; tutela dei diritti e delle libertà individuali**. La giurisprudenza EDU ha infatti ritenuto il diritto alla vita privata e familiare un "diritto condizionato" e le deroghe elencate sono considerate dalla Corte EDU come "eccezioni legittime" che consentono agli Stati nazionali di limitare il diritto di cui all'articolo 8 della Convenzione.

Sulla base della duplice esigenza, è necessario **trovare un giusto equilibrio**, bilanciando il rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione e la tutela dell'interesse pubblico. Questo esercizio è rimesso **in primo luogo agli Stati nazionali**, che godono di un **ampio margine di apprezzamento** in materia di sicurezza nazionale. Nei casi di espulsione o di estradizione, il giudizio delle autorità nazionali nel bilanciare i suddetti diritti e la tutela dell'interesse pubblico, deve assumere un peso specifico adeguato proprio in virtù della discrezionalità statale in materia di sicurezza nazionale. La **Corte** è tenuta a **motivare adeguatamente le sentenze** in cui ritiene che il **bilanciamento operato dalle Autorità nazionali non sia conforme alla sua giurisprudenza**.

La Dichiarazione affronta poi il **fenomeno degli arrivi di massa**, che rappresenta una sfida complessa e in continua evoluzione per gli Stati frontalieri, nonché un **grave rischio per la vita dei migranti irregolari**. Gli Stati parti devono rispondere agli arrivi di massa in conformità con gli obblighi derivanti dalla Convenzione e sono chiamati a intensificare la cooperazione operativa per prevenire la migrazione irregolare e promuovere i rimpatri.

Sul **fenomeno della strumentalizzazione della migrazione**, ovvero in riferimento a quelle situazioni in cui i movimenti migratori sono deliberatamente facilitati, incoraggiati o sfruttati da uno Stato ostile, o da altri attori non statuali, con l'obiettivo di esercitare pressione, destabilizzare o minare la sicurezza di uno Stato, la Dichiarazione sottolinea che si tratta di un **problema che pone sfide particolari** e che può essere causa di **gravi**

crisi umanitarie. Fermo restando il diritto dei migranti, coinvolti in movimenti migratori strumentalizzati, ad essere tutelati in linea con la Convenzione, si deve tenere conto che gli **Stati** hanno in ogni caso la **responsabilità di tutelare chiunque si trovi sotto la propria giurisdizione, di proteggere i propri confini e di mantenere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico**. Nella Dichiarazione si fa in tal senso riferimento al concetto di **"democrazia che si difende"**, elaborato dalla **giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo** e che sta ad indicare il diritto di **uno Stato di limitare alcune libertà per tutelarsi contro attori ostili che minano la stabilità della democrazia**. Nella Dichiarazione si evidenzia che questo concetto potrebbe essere **utilizzato** proprio per valutare i fenomeni in esame.

Nella Dichiarazione si ammette che gli **Stati** possano perseguire **proprie politiche in materia di immigrazione**, anche prevedendo la **cooperazione con paesi terzi**, a condizione che continuino ad adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione.

Per affrontare arrivi di massa, gli Stati possono perseguire nuovi approcci che scoraggino le migrazioni irregolari, come ad esempio **prevedere l'esame delle richieste di protezione internazionale in un paese terzo, stabilire "centri di rimpatrio" in paesi terzi e promuovere la cooperazione con i paesi di transito**. È importante, tuttavia, garantire procedure eque ed efficienti per il rimpatrio delle persone per le quali non è stata accertata la necessità di protezione internazionale. La Dichiarazione si chiude, infine, con un **invito agli Stati a mantenere tra di loro e con la Corte un dialogo ed una comunicazione aperti, informati e costruttivi per il funzionamento del sistema della Convenzione**, in modo da rafforzare la fiducia dei cittadini nella tutela dei diritti umani, sostenere lo Stato di diritto e potenziare la fiducia nel sistema della Convenzione nel suo complesso.